

## TI\_GERICHTE 11.1995.285 vom 20. März 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-03-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1995.285](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1995.285)

FR: TI\_GERICHTE 11.1995.285 du 20 mars 1996

IT: TI\_GERICHTE 11.1995.285 del 20 marzo 1996

### Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

### Volltext

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.03.1996 11.1995.285

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.03.1996 11.1995.285

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.03.1996 11.1995.285

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.95.00285 Lugano 20 marzo 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. (misure cautelari in procedura di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 17 marzo 1995 da \_\_\_\_\_, nata \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (patrocinata dall'avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_) contro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (patrocinato dall'avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_); premesso che \_\_\_\_\_ ha interposto appello il 24 novembre 1995 contro il decreto 13 novembre 1995 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha affidato la figlia \_\_\_\_\_ alla madre con un diritto di visita per il padre, e ha obbligato \_\_\_\_\_ a versare un contributo alimentare mensile di fr. 1'050.-- per la figlia e di fr. 2'314.-- fino al mese di maggio 1995 e successivamente di fr. 1'779.-- a favore della moglie; visto l'appello adesivo, con istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria, introdotto da \_\_\_\_\_ il 28 dicembre 1995; preso atto che l'appellante principale ha dichiarato l'8 febbraio 1996 di ritirare il gravame; ricordato che il ritiro dell'appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite e comporta, in linea di principio, l'addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili e che l'appello adesivo ha carattere accessorio, cosicché decade in caso di ritiro dell'appello principale (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag. 151); ritenuto che la domanda di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria dell'appellante adesivo non può essere accolta, poiché l'istante dispone di un'eccedenza mensile di fr. 377.-- (osservazioni pag. 8) e non può essere considerato indigente nel senso inteso dalla giurisprudenza (DTF 118 Ia 369); considerato che appare inoltre opportuno moderare la tassa di giustizia per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere la vertenza (art. 21 LTG); richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per desistenza. 2. Gli oneri processuali dell'appello principale, consistenti in a) tassa di giustizia fr. 150.-- b) spese fr. 50.-- fr. 200.-- sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte

l'importo di fr. 400.-- per ripetibili di appello. 3. L'appello adesivo è dichiarato caduco. 4. Non si prelevano né tasse né spese per l'appello adesivo. 5. L'istanza di assistenza giudiziaria presentata il 28 dicembre 1995 da \_\_\_\_\_ è respinta. 6. Intimazione a: - avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; - avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La  
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.